

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-25 del 28/01/2010
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto mediante procedura negoziata alla ditta CAE S.p.a. di San Lazzaro di Savena (BO) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale. Periodo 01.02.2010 – 31.12.2013
Proposta	n. PDTD-2010-39 del 28/01/2010
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo
Struttura proponente	Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo
Dirigente proponente	Nanni Sandro
Responsabile del procedimento	Nanni Sandro

Questo giorno 28 gennaio 2010, presso la sede di Viale Silvani, 6, in Bologna, il Direttore. del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue:

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto mediante procedura negoziata, alla ditta CAE S.p.a. di San Lazzaro di Savena (BO), del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale. Periodo 01.02.2010 – 31.12.2013.

VISTO:

- l'art. 5 comma 1, lettera t ter, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA il compito di “gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari”;
- la DDG n. 96 del 21/12/2009 che definisce il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010- 2012, il Piano Investimenti per il triennio 2010- 2012, il Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2010;
- la DDG. n. 97 del 21/12/2009 che assegna ai centri di responsabilità il budget di esercizio e investimenti 2010;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l’art. 57 comma 2 lettera b), in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- il Regolamento di Arpa in materia di approvvigionamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 87 del 17/11/2009;

PREMESSO:

- che il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia Romagna (ARPA-SIMC) deve gestire le reti di monitoraggio idrometeopluviometriche regionali garantendone l’efficienza e la funzionalità;
- che dette reti hanno lo scopo di monitorare in tempo reale il territorio regionale per rilevare gli eventi di natura meteorologica ed idrologica che vi hanno luogo;
- che per svolgere tale compito sono presenti tre tipologie distinte di reti di monitoraggio, definite rispettivamente: rete idropluviometrica, rete agrometeorologica e rete di misure speciali, composta in particolare da 2 radar meteorologici;
- che la rete chiamata idropluviometrica opera in telemisura con trasmissione dati via radio UHF;

- che detta rete copre l'intero territorio regionale con stazioni a campo, ripetitori radio, centrali di elaborazione dati e postazioni di visualizzazione dei dati in tempo reale, la cui consistenza numerica è riportata di seguito;
- che le centrali di elaborazione e le postazioni di visualizzazione dei dati, sia fisse sia portatili, sono presenti presso ARPA-SIMC, nelle sedi di Bologna e Parma, presso la Protezione Civile Regionale e presso le dieci sedi dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione;
- che su parte della rete, già obsoleta, devono essere realizzate delle procedure di manutenzione straordinaria, per consentirne l'adeguamento alle più recenti configurazioni hardware e software della stessa rete;
- che la rete idropluviometrica di proprietà regionale si integra con altre reti di medesima natura ma di proprietà differenti, (AIPO, Province, Consorzi di Bonifica, ecc,) nel sistema di monitoraggio integrato regionale, denominato RIRER;
- che la rete idropluviometrica regionale è composta da strumentazione di marca CAE ad esclusione della rete dei fiumi romagnoli, di marca SIAP;
- che in dettaglio le stazioni di marca SIAP sono in totale 61 e sono presenti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena mentre le stazioni di marca CAE, in totale 252, sono presenti nel rimanente territorio regionale e in minima parte nelle regioni limitrofe su bacini afferenti l'Emilia-Romagna e costituiscono la rete idropluviometrica regionale in telemisura;
- che in data 31.12.2009 è scaduto il contratto triennale con la Ditta CAE S.p.a. per la manutenzione base ed il telecontrollo della rete regionale idropluviometrica in telemisura, costituita dalle citate 252 stazioni idrometeorologiche, da n. 23 ripetitori radio, da n. 13 centrali di elaborazione dati e da n. 16 postazioni di visualizzazione;

CONSIDERATO:

- che per garantire l'efficienza e la funzionalità delle reti di monitoraggio idropluviometrico è necessaria un'attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tutte le componenti costituenti la rete, a partire dalle stazioni a campo, passando agli apparati di trasmissione dei dati via radio, alle centrali di elaborazione, fino alle postazioni di visualizzazione dei dati dotate degli specifici programmi;
- che, per quanto riguarda la rete regionale, detta manutenzione ordinaria, composta di manutenzione preventiva e correttiva e telecontrollo, sarà rivolta alle centrali primarie, alle centrali secondarie e alle postazioni di visualizzazione ed elaborazione dei dati;

- che la manutenzione straordinaria riguarderà in minor misura gli apparati della serie SPM20, e più consistentemente gli apparati obsoleti della serie SP200, con aggiornamenti sia HW che SW che riguarderanno le unità di acquisizione delle stazioni e i sensori, oltre agli apparati riguardanti i ripetitori;
- che tale manutenzione straordinaria, pianificata su un quadriennio, consente di ottenere dei risparmi per l'Amministrazione nel medio periodo, perché in particolare per quanto attiene alla serie SP200, a causa della difficoltà di reperirne sul mercato molte componenti elettroniche ormai vetuste, i costi di manutenzione ordinaria di queste ultime aumenteranno progressivamente in futuro, fino a risultare più onerosi a partire dai prossimi 4-5 anni, rispetto ai costi di manutenzione straordinaria;
- che, per le motivazioni sopra riportate, la sottoscrizione di un contratto quadriennale permette all'amministrazione di pianificare le manutenzioni straordinarie delle 96 stazioni obsolete SP200, ottenendo condizioni più vantaggiose rispetto ad un contratto annuale;

RITENUTO:

- che ricorrano le condizioni per affidare i servizi mediante procedura negoziata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara come descritto nella dichiarazione di esclusiva del Responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo, dott. Sandro Nanni, allegata al presente atto sub A) come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che ARPA-SIMC con lettera prot n. PGSIM/2009/1714 del 23.12.2009 riportante il Codice Identificativo Gara 041729176B ha richiesto alla ditta CAE offerta per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale per il periodo 01.02.2010-31.12.2013, allegando il Capitolato d'oneri, il disciplinare tecnico, allegato sub B) al presente atto;
- che in data 20.01.2010 la ditta CAE Spa ha presentato offerta recepita con protocollo n. PGSIM/2010/61 del 20.01.2010;
- che in data 21.01.2010 si è svolta in Viale Silvani, 6 presso gli uffici di ARPA-SIMC una negoziazione con la Ditta CAE per ottenere un ribasso della quotazione per il servizio richiesto;
- che i risultati della negoziazione, riportati nel verbale prot. n. PGSIM/2009/113 del 28.01.2010, che si allega al presente atto sub C) come parte integrante e sostanziale, evidenziano che la Ditta ha applicato uno sconto pari al 8,6% circa sui costi calcolati sull'intero quadriennio;

- che il costo della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria della rete idropluviometrica regionale in telemisura, costituito da:
 - a) n. 6 centrali primarie;
 - b) n. 7 centrali secondarie;
 - c) n. 13 postazioni di visualizzazione
 per il periodo 1.2.2010-31.10.2010 è pari a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
- che il costo per la manutenzione straordinaria della rete idropluviometrica regionale per il periodo 1.2.2010-31.10.2010, costituito da:
 - d) n. 144 stazioni SPM20 con 2 sensori;
 - e) n. 12 stazioni SPM20 con più di 2 sensori;
 - f) n. 4 ripetitori tipo half/simplex;
 - g) n. 13 ripetitori tipo simplex;
 - h) n. 6 ripetitori tipo duplex;
 - i) n. 24 stazioni tipo SP200
 per il periodo 1.2.2010-31.10.2010 è pari a Euro 615.220,00 (IVA esclusa);
- che non è possibile ad oggi indicare le quote parte di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni successivi, ma solo gli oneri complessivi che risultano per l'intera annualità 2011 pari a euro 763.310,00, per l'intera annualità 2012 pari a euro 806.510,00 e per l'intera annualità 2013 pari a euro 849.710,00;
- che, pertanto, il costo complessivo contrattuale è pari a Euro 3.134.750,00 che, con IVA, risulta pari a Euro 3.761.700,00;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, per l'esercizio 2010, la Regione Emilia-Romagna ha previsto, con legge di approvazione del bilancio di previsione n. 25 del 22 dicembre 2009, un finanziamento per la realizzazione del programma della gestione unitaria della rete idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna, e l'assunzione di impegni di spesa sul capitolo 36184 per Euro 850.000,00 e sul capitolo 37030 per Euro 500.000,00;
- che ARPA-SIMC, in qualità di gestore unico della rete regionale di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in telemisura, è titolata ad utilizzare questi fondi per conto della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO PERTANTO:

- di affidare alla ditta CAE S.p.a. di San Lazzaro di Savena (BO) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale in telemisura per il periodo 01.02.2010 – 31.12.2013;
- di sottoscrivere in forma privata, lo schema di contratto allegato sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto del citato regolamento Arpa sull'approvvigionamento al costo complessivo di Euro 3.134.750,00 IVA esclusa;

SU PROPOSTA:

- del responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo, Dott. Sandro Nanni, il quale, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso dalla referente amministrativa Dott.ssa Barbara Ramponi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo, Dott. Sandro Nanni;

DETERMINA

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, alla ditta CAE S.p.a. di San Lazzaro di Savena (BO) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale in telemisura per il periodo 01.02.2010 – 31.12.2013 alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato sub D) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
- di riconoscere alla ditta i seguenti importi:
 - Euro 100.000,00 + IVA per la manutenzione ordinaria per l'anno 2010
 - Euro 615.220,00 + IVA per la manutenzione straordinaria per l'anno 2010
 - Euro 763.310,00 + IVA per l'anno 2011;
 - Euro 806.510,00 + IVA per l'anno 2012;
 - Euro 849.710,00 + IVA per l'anno 2013;
 per un totale pari a Euro 3.134.750,00 che con IVA ammonta a Euro 3.761.700,00;

- di dare atto che il costo di Euro 858.264,00 relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2010 ed è suddiviso nelle seguenti nature di spesa:
 - per la quota di Euro 120.000,00 con natura di "manutenzione attrezzature"
 - per la quota di Euro 738.264,00 con natura di "Investimenti - Migliorie di beni terzi", ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità Servizio Idro-Meteo-Clima;
- di dare atto infine che ARPA SIMC si riserva la facoltà, per gli esercizi futuri, sulla base delle effettive disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e sulla natura delle quote assegnate ad ARPA-ER, di conferire completamente, in parte o di recedere dalla fornitura del servizio i cui costi risultano attualmente:
 - per l'anno 2011 Euro 915.972,00;
 - per l'anno 2012 Euro 967.812,00;
 - per l'anno 2013 Euro 1.019.652,00.

Allegati:

- A) Dichiarazione di esclusiva;
- B) Richiesta d'offerta a CAE comprensiva di Capitolato d'oneri e Disciplinare tecnico;
- C) Verbale di negoziazione;
- D) Schema di Contratto.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
Dott. Carlo Cacciamani

ARPA — Servizio Idro-Meteo-Clima

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale in telemisura. Periodo 01.02.2010 — 31.12.2013

Dichiarazione di esclusiva per l'affidamento alla ditta CAE S.p.A.

Relazione tecnica sulle reti di monitoraggio idropluviometriche

Esistono due tipologie di reti di monitoraggio idropluviometrico, complementari dal punto di vista territoriale, che compongono la rete idropluviometrica regionale:

- 1) la rete di stazioni di marca CAE, in numero pari a 252, che copre le province emiliano-romagnole ad eccezione di quelle di Ravenna e Forlì-Cesena;
- 2) la rete di stazioni di marca SIAP, in numero pari a 61, che copre le sole province romagnole di Ravenna e Forlì-Cesena.

Risulta quindi che la rete idropluviometrica regionale è composta per l'80% di stazioni di tecnologia CAE e il restante 20% di stazioni di tecnologia SIAP. Il maggior numero relativo delle stazioni CAE, la loro copertura di una più ampia parte del territorio regionale e la complessità dell'intero sistema che costituisce la rete idropluviometrica a tecnologia CAE (stazioni a campo, ripetitori radio, centrali di acquisizione dati via UHF e postazioni fisse e mobili di visualizzazione dei dati), concorrono a definire la rete a tecnologia CAE come la componente fondamentale della rete di monitoraggio idropluviometrico in tempo reale della Regione Emilia-Romagna.

Da un punto di vista generale, una rete di monitoraggio in telemisura in tempo reale di questo tipo e vastità, costituisce un sistema completo ed integrato in cui ogni apparecchiatura svolge un compito ben determinato e coordinato con le altre componenti, secondo precise regole che determinano il suo corretto funzionamento.

Risulta evidente pertanto che il mancato rispetto di queste regole, o l'utilizzo di modalità di comunicazione anche leggermente differenti, porta inevitabilmente a malfunzionamenti delle varie componenti, con più livelli di gravità, fino ad arrivare ad interruzioni di trasmissione dati da sottoinsiemi della rete o addirittura dell'intero sistema.

Ne discende che il sistema non è divisibile in parti o funzioni separabili e così pure le attività di manutenzione risultano indivisibili. Per questo motivo ritiene opportuno affidare la manutenzione della rete ad un unico fornitore, che assumerà la totale responsabilità del corretto funzionamento dell'intero sistema, garantendo tempi di ripristino certi e compatibili con le esigenze operative degli utenti. Il ripristino in tempi brevi è una prerogativa indispensabile, in particolare durante fenomeni idrometeorologici critici, per poter predisporre l'allertamento ai fini di protezione civile.

La situazione attuale vede la ditta CAE detentrica di know how specifico relativo ai ricambi originali e perfettamente compatibili con le apparecchiature esistenti, fornitrice esclusiva degli stessi, proprietaria esclusiva dei protocolli di trasmissione dati e dei programmi software che consentono il funzionamento dell'intero sistema, di cui l'Amministrazione detiene la licenza d'uso. Questo, tra l'altro, è ampiamente illustrato da CAE nella dichiarazione del 15/01/2010, parte integrante dell'offerta M/0119-955 del 19-01-2010).

La situazione tecnica descritta al precedente paragrafo si riflette senza dubbio nelle attività di manutenzione straordinaria su stazioni e ripetitori, dal momento che esse riguardano implementazioni hardware di alcuni sottoinsiemi, nuove versioni del software, o l'aggiornamento di parte delle apparecchiature della serie SP200, in via di obsolescenza, alle versioni più recenti della serie SPM20.

Il complesso quadro tecnico sopra elencato, ed in particolare i diritti di esclusiva della CAE per la ricambistica, il software e il protocollo di trasmissione delle proprie apparecchiature, comportano una preclusione alle potenzialità di manutenzione da parte di altre ditte, che non sono quindi in condizione di intervenire nelle problematiche che coinvolgono tutto o parte delle seguenti componenti e/o attività:

- a) schede elettroniche complete o altre parti di ricambio complesse;
- b) sw della stazione;
- c) trasmissione radio tra stazione e ripetitore;
- d) sw del ripetitore;
- e) trasmissione tra ripetitore e centrale primaria di acquisizione;
- f) sw della centrale di acquisizione;
- g) sw di elaborazione e visualizzazione dei dati;
- h) rimozione di problemi su programmi e applicativi in modalità telecontrollo.

Un'interruzione in uno qualunque dei punti sopraelencati, dalla stazione a campo fino alla visualizzazione su PC, bloccherebbe il flusso di dati e precluderebbe l'aggiornamento delle informazioni agli utilizzatori primari del sistema, ovvero il Centro Funzionale Regionale (individuato presso la Sala Operativa di ARPA-SIMC), l'Agenzia di Protezione Civile Regionale e i Servizi Tecnici di Bacino, rendendo di fatto estremamente problematica la gestione e visualizzazione dei dati delle stazioni, con risvolti critici nelle situazioni di emergenza idrogeologica, quali la prevenzione delle alluvioni.

In conclusione, l'insieme degli elementi di natura tecnica derivanti dalla proprietà esclusiva di parti di ricambio originali, dei protocolli di comunicazione e dei programmi di acquisizione dei dati determina la necessità che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti idropluviometriche a tecnologia CAE sia affidata in esclusiva alla ditta costruttrice CAE. Questa soluzione è, a tutt'oggi, l'unica che salvaguarda l'unitarietà del complesso sistema delle reti idropluviometriche per la componente a tecnologia CAE, e garantisce all'Amministrazione la continuità del servizio di monitoraggio in maniera efficace, ovvero in tempi prestabiliti e certi in ogni condizione.

Bologna, li 28.01.2010

Il Responsabile del Procedimento



- Dott. Sandro Nanni -

PGSIM/2009/1714

Bologna, 23.12.2009

Spett.
CAE S.p.a.
Via Colunga, 20
40068 San Lazzaro di Savena BO

Racc. A.R.
Anticipata via fax n. 051 4992709

SN/dr

Oggetto: **Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006.**
Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica della Regione Emilia Romagna (RIRER).
N° gara **483853**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima (di seguito ARPA o ARPA-SIMC), invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica della Regione Emilia Romagna (RIRER)

2. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'onori e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, anche via fax, **entro e non oltre le ore 13.00 del 20 Gennaio 2010**, in plico sigillato indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Idro-Meteo-Clima
c.a. Dott. Sandro Nanni
Viale Silvani, 6
40122 Bologna

con, esternamente, la dicitura “Offerta per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica della Regione Emilia Romagna (RIRER)”.

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. Documentazione tecnica descrittiva dei beni e dei servizi offerti.
3. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti nello schema allegato sub A (La dichiarazione deve essere corredata con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).
4. informativa ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni (certificazione antimafia);
5. attestazione del versamento del contributo a favore dell'Autorità per il controllo dei contratti della pubblica amministrazione per un importo pari a Euro 70,00, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del 10.01.2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007 – Per Informazioni sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della aggiudicazione della fornitura avverrà, a seguito di adozione di apposito atto da parte del del Direttore della Sezione, con la sottoscrizione di un contratto.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.

4. APERTURA DELL' OFFERTA ED EVENTUALE NEGOZIAZIONE

Il giorno **21 gennaio 2010 alle ore 10,00** presso la sede di Arpa SIMC sita in Bologna, Viale Silvani, 6 il Responsabile del procedimento procederà:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione del plico pervenuto;
2. all'apertura del plico e alla verifica della regolarità della documentazione presentata;
3. all'eventuale negoziazione sulla base dell'offerta presentata da codesta ditta;

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il riferimento al contratto nonché il periodo in cui è stato effettuato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- essere intestata e spedita ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di due punti.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi alla Rag. Daniela Ranieri (tel. 051 6497507 – e-mail: dranieri@arpa.emr.it).

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi al Dott. Sandro Nanni (tel. 051 6497552 – e-mail: snanni@arpa.emr.it).

Dott. Sandro Nanni
Responsabile Area
Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio
Servizio Idro-Meteo-Clima
ARPA - Emilia-Romagna

Documenti allegati:

- 1) Capitolato d'oneri;
- 2) Disciplinare tecnico;
- 3) Documento Unico Valutazione del Rischio;
- 4) Facsimile per Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 1 di 12

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 3.500.000,00. Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 00,00.

Art. 3 – Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dal relativo disciplinare di gara, dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica della Regione Emilia-Romagna (RIRER), presso la struttura di Arpa Servizio Idro-Meteo-Clima, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 47 mesi a decorrere dall'01/02/2010.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985. Arpa si riserva la facoltà, sulla base della effettive disponibilità economiche di bilancio, di conferire completamente, in parte, o di recedere dalla fornitura del servizio di manutenzione per gli anni successivi al 2010.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 2 di 12

3. Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 3 di 12

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) Rispettare, per quanto applicabili alla Fornitura in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 4 di 12

- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
 4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
 5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.
 7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 5 di 12

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari a 100,00 euro/giorno.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 6 di 12

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture, da emettersi con cadenza trimestrale posticipata, dovranno:
 - riportare il numero d'ordine
 - essere intestate e spedite ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

3. I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai fini del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti.
Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 7 di 12

tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

8. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 8 di 12

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.9;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 9 di 12

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18 - Subappalto

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 10 di 12

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 21 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 22 – Referente tecnico di ARPA

1. Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico che costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione.

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 11 di 12

Art. 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 25- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della scrittura privata o della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

____/ ____

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e

	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 12 di 12

condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 9 - Cauzione definitiva, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Risoluzione, Articolo 16 - Recesso, Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 - Subappalto, Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 23 - Foro competente, Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

____/ ____ ____

IL FORNITORE

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 1 di 10

***Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete idropluviometrica regionale della Regione Emilia-Romagna***

1. Descrizione della rete regionale idropluviometrica in telemisura

Per rete regionale idropluviometrica in telemisura si intende il complesso delle sue parti costitutive dislocate sul territorio regionale (più alcune stazioni di regioni confinanti), tutte appartenenti alla rete RIRER di proprietà della Regione Emilia-Romagna, affidate in gestione ad Arpa-SIMC (L.R. 7/2004)

La rete presiede:

- al rilevamento delle grandezze idropluviometriche misurate attraverso l'uso di idonei sensori installati nelle stazioni;
- alla preelaborazione in stazione delle misure grezze per la loro trasformazione in dati da trasmettere;
- alla trasmissione troposferica dei dati, previa modulazione e demodulazione, su frequenze dedicate, mediante ponti radio dalla stazione ai centri di acquisizione, ubicati presso le sedi di centrali primarie (ARPA-SIMC, sedi di Bologna e Parma, Protezione Civile Regionale) e presso le sedi di centrali secondarie ubicate presso i Servizi Tecnici di Bacino;
- alla trasmissione dei dati con qualunque mezzo tra il centro di acquisizione e le postazioni di elaborazione (presso le sedi del centro stesso ovvero presso sedi distaccate ovvero presso centri di altre Amministrazione).

Per centro di acquisizione si intende il complesso delle apparecchiature elettroniche e delle routine di funzionamento (elaboratori ingegnerizzati) che sovrintende alla richiesta e alla ricezione del segnale proveniente dalle stazioni, alla sua decodifica in formato digitale ed alla sua memorizzazione temporanea prima dell'invio al sistema di archiviazione ed elaborazione (inclusi quindi gli apparati ricetrasmittenti). I centri di acquisizione possono essere principali o secondari a seconda che siano o meno in grado di effettuare le richieste dei dati alle stazioni. Per postazioni si intendono tutte le altre apparecchiature, ubicate presso le Amministrazione interessate che, attraverso appropriati software, presiedono ad una prima archiviazione dei dati ed alla loro gestione per la visualizzazione in formato grafico e/o numerico.

La rete regionale idropluviometrica di rilevamento in telemisura è composta da varie parti costitutive delle quali alcune permettono il collegamento funzionale tra le rimanenti, secondo la classica struttura ad albero. Ogni parte costitutiva della rete è composta da apparecchiature, meccaniche e/o elettroniche, e da routine di funzionamento. L'apparecchiatura è composta di elementi, fisici e/o logici, di tipo commerciale con le richieste caratteristiche di funzionamento. Le tipologie delle parti costitutive della rete sono:

- Stazioni di rilevamento SPM20 con massimo 2 (due) sensori installati (A1)
- Stazioni di rilevamento SP200 con massimo 2 (due) sensori installati (A)
- Stazioni di rilevamento SPM20 con più di 2 (due) sensori installati (B1)
- Stazioni di rilevamento SP200 con più di 2 (due) sensori installati (B)
- Stazioni SPM20 ripetitrici (C1)
- Stazioni SP200 ripetitrici (C)

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 2 di 10

- Ripetitori di segnale tipo RIP20 half simplex (D2)
- Ripetitori di segnale tipo RIP20 simplex (D3)
- Ripetitori di segnale tipo RIP20 duplex (D4)
- Centri di acquisizione principali (E) con hardware/software di acquisizione ed elaborazione dati compresi i sistemi operativi
- Centri di acquisizione secondari (F) con hardware/software di acquisizione ed elaborazione dati compresi i sistemi operativi
- Postazioni di elaborazione (G) con hardware/software di elaborazione dati compreso i sistemi operativi

Nelle parti costitutive della rete regionale idropluviometrica sono compresi tutti quegli apparati e quei manufatti che ne assicurano il funzionamento. In particolare sono compresi:

- opere varie di genio civile (accessi, recinzioni, ricoveri provvisori e fissi, staffe, sostegni, ecc.);
- dispositivi installati (e di futura installazione) necessari allo svolgimento di attività di rilevamento continue, periodiche o saltuarie (meccanismi cinematici, funi, impianti di illuminazione e di forza motrice, ecc.);
- allacci alle reti di servizi pubblici (rete elettrica, telefonica, etc.);
- quanto altro installato (e di futura installazione) che l'ufficio competente ritenesse necessario alla funzionalità della parte costitutiva della rete. Nella parte costitutiva della rete è altresì ricompreso l'assetto ottimale del sito di installazione della medesima affinché le modalità di misura e/o trasmissione e/o ricezione non siano falsate da fattori locali contingenti, in particolare la manutenzione deve prevenire (o segnalare all'Ufficio competente nel caso in cui il fattore esuli dal campo di applicazione dell'appalto, come ad esempio la modifica dell'alveo sottostante un sensore idrometrica) l'insorgere di eventuali fattori esterni di disturbo della misura e/o della trasmissione e/o della ricezione.

2. Consistenza della rete regionale idropluviometrica

La rete regionale idropluviometrica in telemisura è dettagliata nell'allegato A al presente Disciplinare Tecnico. L'Impresa offerente dovrà, comunque, prendere diretta visione della rete di cui intende assumere il servizio di manutenzione. L'Impresa dovrà garantire per i singoli sensori installati, i limiti di precisione indicati dal costruttore delle apparecchiature.

3. Interventi richiesti

Il sistema di monitoraggio esistente è costituito da unità di acquisizione periferiche di differente livello tecnologico. Le più datate di queste sono del modello CAE SP200/300, la cui uscita sul mercato risale ad ormai 20 anni fa. Tali stazioni, con prestazioni limitate rispetto alle più recenti basate sul modello SPM20, sono fuori produzione già da qualche anno e, nei prossimi anni, a seguito della sempre maggior onerosità e difficoltà di reperimento dei ricambi, richiederanno costi di manutenzione sempre più elevati. Le più recenti unità di acquisizione SPM20 già esistenti nel sistema, basate su una struttura modulare a multiprocessore, intrinsecamente più affidabili e performanti, hanno dimostrato elevata efficienza di utilizzo ed una controllabilità e livello di

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 3 di 10

gestione remota, più rispondenti alle necessità del servizio, in particolar modo durante le situazioni di emergenza.

La nuove unità SPM20, oltre a consentire una maggior espandibilità nei confronti di nuove tipologie di sensori, permettono l'implementazione di nuove funzionalità già oggi rese disponibili dal costruttore del sistema, di interesse per le finalità e le competenze di monitoraggio dello scrivente Servizio.

Nell'ambito del presente contratto di durata quadriennale, sono da prevedersi le seguenti attività:

- **interventi di manutenzione straordinaria degli apparati serie 200**, da svolgersi secondo una programmazione da concordare nell'arco del periodo contrattuale, rivolti ad aggiornare le stazioni periferiche della serie 200 (modelli SP200/SP300) al nuovo modello SPM20; le modalità di adeguamento previste sono riportate al successivo articolo 3.1;
- **interventi di manutenzione straordinaria degli apparati serie 20** relativi a stazioni e ripetitori (modelli SPM20 e RIP20), da svolgersi per ogni annualità del periodo contrattuale, rivolti a mantenere le stazioni allineate alle nuove release hardware e software rese disponibili dal costruttore; le modalità di adeguamento previste sono riportate al successivo articolo 3.2;
- **servizio di manutenzione delle centrali di acquisizione dati** primarie, secondarie e le postazioni di elaborazione/visualizzazione dati, da svolgersi per ogni annualità del periodo contrattuale, con le modalità riportate al successivo articolo 3.3

3.1 Interventi di manutenzione straordinaria degli apparati serie 200

Nell'arco dei 4 (quattro) anni contrattuali, per gruppi di stazioni che l'Amministrazione indicherà all'inizio di ogni anno contrattuale, la Ditta dovrà eseguire un intervento di manutenzione straordinaria consistente nell'adeguamento completo dell'hardware e del software delle stazioni e dei sensori serie 200, al nuovo modello serie SPM20. Le nuove stazioni, recuperando le infrastrutture di installazione esistenti e i componenti elettronici compatibili con la serie 20, dovranno garantire completamente le funzionalità e le prestazioni delle nuove stazioni SPM20.

Tale intervento dovrà includere la fornitura della garanzia della stazione aggiornata, relativa a tutto il periodo contrattuale, comprendente le prestazioni e le attività di cui al successivo articolo 3.3.

3.2 Interventi di manutenzione straordinaria degli apparati serie 20

All'inizio di ogni anno contrattuale, per ciascuna stazione SPM20 e ripetitore RIP20, dovrà essere eseguito un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nell'adeguamento delle apparecchiature, all'ultima release hardware e/o software resa disponibile dalla ditta costruttrice per i modelli di tale serie (serie 20). L'intervento dovrà comprendere l'eventuale sostituzione degli apparati con unità nuove o revisionate a nuovo, per le quali la ditta dovrà fornire per l'intera annualità la garanzia completa, comprendente le prestazioni e le attività di cui al successivo articolo 3.3. Gli interventi dovranno consentire di mantenere aggiornate le stazioni ed i ripetitori, al più avanzato livello tecnologico reso disponibile dalla ditta costruttrice per la serie specifica di apparati.

3.3 Servizi di manutenzione

I Servizi di manutenzione si suddividono tra servizi di base e integrativi.

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 4 di 10

3.3.1 Servizi di base

I Servizi di base sono a loro volta suddivisi tra manutenzione programmata e manutenzione su chiamata.

3.3.1 a) Manutenzione programmata

La manutenzione programmata ha lo scopo di minimizzare il rischio di guasti o difetti di funzionamento dell'intero Sistema. La manutenzione programmata si attua mediante due interventi annui da effettuarsi sulle stazioni periferiche, sui ripetitori e sulle centrali, a distanza circa di 6 (sei) mesi l'uno dall'altro per ciascun componente del sistema oggetto della manutenzione. La programmazione temporale specifica degli interventi sarà concordata, per ogni anno, dall'Impresa appaltatrice con il Direttore dei Lavori. Le operazioni degli interventi di manutenzione programmata sono dettagliati di seguito.

Per le apparecchiature che saranno oggetto di manutenzione straordinaria, un intervento di manutenzione programmata verrà svolto contestualmente all'intervento straordinario.

Degli interventi effettuati dovrà essere prodotta apposita relazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo entro cui tali interventi debbono essere eseguiti sulla base del programma stabilito. La relazione dovrà contenere l'indicazione delle cause che hanno eventualmente determinato guasti o difetti di funzionamento riscontrati in sede di intervento.

3.3.1. b) Manutenzione su chiamata

La manutenzione su chiamata si attua nel momento in cui l'Ufficio rileva guasti o difetti di funzionamento anche su una sola delle parti costitutive del Sistema e segnala all'Impresa appaltatrice la necessità dell'intervento anche mediante chiamata telefonica o telefax.

La manutenzione su chiamata comporta l'intervento di riparazione, compresa l'eventuale fornitura ed installazione di elementi fuori uso, nel momento in cui si verifica un difetto di funzionamento o un non funzionamento, riscontrato dall'ARPA-SIM, anche di una sola parte costitutiva del Sistema. Gli interventi di manutenzione su chiamata si distinguono in:

- interventi ordinari
- interventi urgenti
- interventi straordinari

Qualora venga prevista la sostituzione di elementi o apparecchiature esistenti, deve essere garantita la disponibilità commerciale degli stessi **almeno** per tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione. Gli elementi e le apparecchiature in sostituzione debbono essere nuovi e **almeno** con le stesse caratteristiche funzionali di quelli sostituiti. Nel caso in cui si preveda di utilizzare elementi o apparecchiature con migliori prestazioni in opera, queste debbono essere adeguatamente documentate e dimostrate con idonee certificazioni rilasciate da organismi competenti, nelle quali siano riportati i test di laboratorio eseguiti ed i risultati ottenuti, comparando l'elemento da sostituire con quello in sostituzione.

3.3.1. b1) Interventi ordinari

Gli interventi ordinari di manutenzione su chiamata debbono essere iniziati con i seguenti tempi, computati a partire dal momento della chiamata:

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 5 di 10

- a) in caso di fuori uso del centro di acquisizione principale e dei ripetitori o delle stazioni ripetitrici da cui dipendono 10 (dieci) o più stazioni, entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata;
- b) in caso di fuori uso dei ripetitori o delle stazioni ripetitrici, da cui dipendono meno di 10 (dieci) stazioni, delle singole stazioni, dei centri secondari e delle postazioni di elaborazione, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata.

Ai fini del precedente punto il numero delle stazioni collegate ad un ripetitore o ad una stazione ripetitrice è dato dalle stazioni della Regione Emilia-Romagna e gestite dall'ARPA-SIMC, eventualmente collegate a quel ripetitore o a quella stazione ripetitrice. In ogni caso la durata dell'intervento, computata a partire dal momento della chiamata, non può protrarsi oltre le 36 (trentasei) ore nel caso a) e oltre le 60 (sessanta) ore nel caso b).

Terminato l'intervento correttivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, l'Impresa darà comunicazione via e-mail all'Amministrazione della conclusione dell'intervento e ripristino della stazione o altro componente del sistema; successivamente, entro una settimana lavorativa, l'Impresa redigerà una scheda dettagliata di intervento, che invierà sempre in formato elettronico via e-mail all'Amministrazione.

3.3.1. b2) Interventi urgenti

ARPA-SIM può richiedere, a suo insindacabile giudizio, che l'intervento di manutenzione su chiamata sia effettuato con urgenza; in tal caso sarà corrisposta una somma quale diritto d'urgenza, in considerazione dei minori tempi di intervento e del momento temporale in cui viene fatta la chiamata. Il diritto d'urgenza deve riferirsi ad ogni singola chiamata, indipendentemente dal tipo e dalla parte costitutiva del Sistema cui si riferisce. Gli interventi urgenti di manutenzione su chiamata debbono essere iniziati entro 12 (dodici) ore dalla chiamata e ultimati non oltre le 18 (diciotto) ore dalla chiamata stessa. Del tempo di ultimazione degli interventi faranno fede la data e l'ora della prima registrazione utile pervenuta al centro di acquisizione.

3.3.1. b3) Interventi straordinari su chiamata

Si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come attività straordinaria esclusa dagli oneri previsti per manutenzione ordinaria: furto, rapina, incendio, danni da eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone e da animali, sabotaggio, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Qualora l'Impresa riveli in fase di intervento che il danno sia stato causato da una delle cause escluse, dovrà redigere apposita relazione e includere il preventivo per l'intervento di ripristino sulla base di un listino prezzi da includersi nella offerta. La Direzione Lavori, qualora non ritenga giustificate le motivazioni di esclusione potrà richiedere ulteriori elementi ovvero imporre mediante comunicazione scritta il rispetto dei termini contrattuali (che in tale caso decorreranno dalla nuova comunicazione). In caso ritenga invece giustificata l'inclusione dell'intervento in quelli di manutenzione straordinaria potrà approvare il preventivo e trasmettere all'Impresa tramite ordine di servizio l'ingiunzione di provvedere all'intervento entro i termini che provvederà ad indicare.

In caso di mancato funzionamento di una parte costitutiva del sistema, il relativo periodo sarà contabilizzato in deduzione in fase di redazione del successivo stato d'avanzamento, così come sarà contabilizzato l'importo dell'intervento stesso.

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 6 di 10

Di ogni intervento di manutenzione su chiamata l'Impresa appaltatrice dovrà produrre all'Ufficio una relazione sulle operazioni svolte con indicazione degli elementi eventualmente sostituiti, nonché della data dell'intervento e della causa che ha determinato il guasto o il difetto di funzionamento. Vale quanto detto all'ultimo paragrafo del punto 3.3.1.b1)

3.3.2 Servizi integrativi

I servizi integrativi sono a loro volta suddivisi tra telemanutenzione e manutenzione di sistema.

3.3.2 a) Telemanutenzione

La Telemanutenzione oltre ad essere un servizio per garantire al meglio la prestazione dei servizi di base, costituisce lo strumento operativo indispensabile per effettuare gran parte dei servizi inclusi nella manutenzione di sistema. La manutenzione di sistema non può essere effettuata se non congiuntamente alla telemanutenzione.

La telemanutenzione viene effettuata mediante collegamenti con il centro dell'Amministrazione (via linea telefonica, ISDN o radio); è a carico dell'Impresa la installazione degli apparati di comunicazione (se già non esistenti); l'Amministrazione ha solo l'onere di mettere a disposizione la linea telefonica.

Il servizio permette all'Impresa di anticipare i tempi di intervento e conseguentemente all'Amministrazione di eliminare o almeno ridurre il tempo di mancanza dati.

In sintesi la Telemanutenzione fornisce i seguenti servizi:

- autonomamente l'Impresa provvede a farsi trasmettere dalla centrale dell'ufficio i dati acquisiti nel giorno precedente e, in caso di anomalie di funzionamento del sistema di trasmissione dati, si attiva per l'intervento di manutenzione correttiva anche in mancanza di una richiesta esplicita dell'Amministrazione; il controllo dovrà essere effettuato in ogni giorno lavorativo salvo i periodi di allertamento che prevedono l'operatività H24;
- la ricerca della postazione guasta e la sua ubicazione viene effettuata direttamente dall'Impresa dalla propria sede;
- viene accelerato il ripristino del corretto funzionamento;
- alcune anomalie di funzionamento possono essere corrette ancor prima che diano luogo a malfunzionamenti riscontrati dall'Amministrazione (irregolarità sulla trasmissione dei dati, eccessivi retry di chiamate dati da parte della centrale, ecc);
- al termine di ogni intervento correttivo, l'Impresa redigerà un sintetico rapporto sulla natura dell'intervento stesso e lo invierà (via e-mail e/o via fax) al Direttore dei Lavori e all'Amministrazione;

Restano a carico dell'Amministrazione le operazioni di telemanutenzione specifiche su ciascuna stazione relative al controllo del buon funzionamento dei sub-elementi costitutivi la stazione come controlli di buon funzionamento dei sensori, derive delle misure, intasamento pluviometri, tensioni delle batterie, etc..., a seguito dei quali sarà cura dell'Amministrazione attivare l'Impresa per la presa in carico del problema e l'eventuale intervento a campo.

3.3.2 b) Manutenzione di sistema

Il servizio di manutenzione di sistema accorpa in un unico servizio un insieme di prestazioni

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 7 di 10

- Assistenza personalizzata
- Manutenzione del mezzo trasmissivo
- Aggiornamenti e potenziamento hardware e software
- Documentazione

3.3.2. b1) Assistenza personalizzata

Permette all'Amministrazione di disporre presso l'Impresa di un gruppo di lavoro specializzato per risolvere il problema specifico; rientrano in tal caso ad esempio i problemi relativi allo scambio dati con altri Enti, il controllo dei parametri di funzionamento del sistema (fasatura orologi) e l'assistenza specifica in caso di emergenza e servizio di piena. Il gruppo, allertato dalla segnalazione (di norma tramite fax entro le ore 17.30) di una prevista emergenza opera H24 e attiva le procedure per consentire gli interventi di manutenzione correttiva in tempo reale. Il servizio dovrà rimanere operativo per tutta la durata del periodo di emergenza del personale dell'Ufficio, e viene disattivato a seguito di comunicazione (di norma tramite fax).

3.3.2. b2) Manutenzione del mezzo trasmissivo

Riguarda principalmente gli interventi in caso di problemi di interferenza radio; tali problemi sono presenti principalmente sui ripetitori e possono presentarsi sia in periodi di normalità che di emergenza. L'Impresa dovrà intervenire per risolvere il problema con la stessa tempistica richiesta per gli interventi di manutenzione correttiva ordinaria; nel caso in cui il problema non possa essere risolto dovrà fornire all'Amministrazione una dettagliata relazione che descriva le cause dell'interferenza, le azioni intraprese e le eventuali ulteriori azioni da effettuarsi a cura dell'Amministrazione stessa.

3.3.2. b3) Aggiornamenti delle configurazioni del sistema

Aggiornamenti e potenziamenti risultano indispensabili per fare fronte a variazioni od espansioni della rete in manutenzione o di reti ad essa connesse. In particolare sono inclusi nel servizio le variazioni di configurazione delle postazioni di ricezione per i sensori ricevuti da altro Ente ovvero di quelli a tale Ente inviati, le variazioni di velocità di trasmissione, di cadenza delle interrogazioni dei sensori, di cambio di numerazione, ecc.

Il presente articolo è applicabile alle parti costituenti il sistema realizzate dalla medesima Impresa cui sono affidati i servizi di manutenzione integrativa.

3.3.2. b4) Documentazione

Per mezzo del servizio documentazione l'Impresa deve mantenere una banca dati in cui sono riportati tutti i dati relativi al sistema, alla rete, alle singole apparecchiature e mantenere le informazioni aggiornate in occasione degli interventi di potenziamento ed aggiornamento inclusi nel Servizio. Tra le informazioni gestite dovranno essere inserite almeno le seguenti:

- Dati geografici
- Nome Stazione
- Indirizzo/Località
- Comune

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 8 di 10

- Provincia
- Regione
- Nazione
- Fiume
- Bacino
- Bacino secondario
- A.L.M.
- Longitudine
- Latitudine
- Dati di configurazione
- Modello stazione
- Sensori installati
- Rete radio
- Codice stazione
- Alimentazione da rete
- Alimentazione a cella solare
- Tipo di antenna
- Modello Gruppo registrazione.
- N° registrazione
- N° radio
- Release software installata
- Tipo apparato radio
- Frequenza di impiego
- Instradamento radio
- Stato (attiva, disattiva, smontata)
- Data attivazione
- Informazioni aggiuntive
- Mappa del sito di installazione
- Fotografia del sito e dell'apparecchiatura

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi di cui ai punti precedenti debbono essere garantite per un periodo di almeno 3 (tre) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto di manutenzione oggetto del presente appalto.

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 9 di 10

4. Operazioni di manutenzione sulle tipologie di apparati costituenti la rete

Secondo quanto elencato al paragrafo 1, si definiscono di seguito le manutenzioni delle tipologie costituenti la rete, la cui consistenza numerica è elencata nell'allegato A al presente Disciplinare Tecnico.

4.1 Stazioni di rilevamento con massimo 2 (due) sensori installati

Oltre ai servizi di manutenzione base (paragrafo 3.3.1) e servizi integrativi (paragrafo 3.3.2), su ciascuna stazione vanno eseguite le seguenti attività:

- su opere varie di genio civile, come pulizia della zona d'impianto della stazione e degli accessi, con eventuale sfalcio di erba, taglio di arbusti in prossimità di sensori o in prossimità dell'area di azione del sensore, rinsero di recinzioni, pulizia, riverniciatura, ripristino delle impermeabilizzazioni, se necessarie, di capannine in legno, di contenitori fissi o di strutture ospitanti i sensori, lubrificazione di serrature e cerniere con eventuale sostituzione di elementi non più funzionali, sostituzione di guarnizioni di contenitori provvisori, ripristino di ancoraggi di strutture metalliche infisse al suolo o a sbalzo, riverniciatura di parti corrose, lubrificazione di meccanismi, controllo degli impianti elettrici, primari e secondari, e di terra e quanto altro affinché la stazione sia agibile da parte del personale dell'Ufficio; sono escluse dalle opere di genio civile gli impianti di teleferica per le stazioni idrometriche che ne sono dotate;
- su apparecchiature di misura, come pulizia e controllo dei valori di tensione dei pannelli solari, controllo dello stato di carica di batterie, con eventuale sostituzione, in caso se ne preveda una diminuzione di efficienza prima della successiva visita di manutenzione programmata, pulizia dei sensori di rilevamento, compresi parti meccaniche in movimento e contatti elettrici, taratura dei sensori, compresa verifica della precisione delle misure, verifica delle registrazioni su carta (se esistenti) e sui moduli elettronici di memorizzazione, con eventuale sostituzione ove se ne preveda la saturazione prima della successiva visita di manutenzione programmata, controllo del terminale di gestione della stazione, compresi display alfanumerico e tastiera di comando e quanto altro affinché gli apparati elettrici ed elettronici della stazione siano in grado di produrre la misura e il suo pretrattamento ai fini della successiva trasmissione;
- su apparecchiature di rice-trasmissione, come controllo dei parametri di funzionamento quali rumore dei canali, deviazione di modulazione, potenza di trasmissione, stabilità di frequenza di trasmissione, campo di ricezione, puntamento delle antenne e quanto altro affinché gli apparati radioelettrici ed elettronici della stazione (compresi gli eventuali modem se presenti) siano in grado di trasmettere e ricevere il segnale secondo le specifiche di funzionamento e le tolleranze richieste;

4.2 Stazioni di rilevamento con più di 2 (due) sensori installati

Vale quanto detto alla voce 4.1 precedente, ma riferita a stazione dotata di più di due sensori di misura.

4.3 Stazioni di rilevamento ripetitrici

Vale quanto detto al paragrafo 4.1 precedente per quanto applicabile, con l'aggiunta delle prestazioni di cui al punto 4.4 successivo.

	Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi	
		Pag. 10 di 10

4.4 Ripetitori di segnale half simplex

Oltre ai servizi di manutenzione base (paragrafo 3.3.1) e servizi integrativi (paragrafo 3.3.2), su ciascun ripetitore vanno eseguite le seguenti attività:

- su opere di genio civile, come riportate nel paragrafo 4.1 per quanto applicabile;
- su apparecchiature di rice-trasmissione, come riportate nel paragrafo 4.1 e compresi controllo e pulizia di pannelli solari, controllo della rete di alimentazione, verifica dello stato di carica delle batterie e della loro integrità, con eventuale sostituzione per supplire ad eventuali difetti dell'apparato di alimentazione principale fino alla successiva visita programmata, controllo dei parametri di funzionamento del sistema rice-trasmissivo, con particolare riferimento all'intensità di segnale ricevuto dalle stazioni di rilevamento e riemesso verso il centro di acquisizione o verso altri ripetitori, verifica delle antenne, dei cavi di collegamento e di tutte le apparecchiature a tali elementi connesse.

4.5 Ripetitori di segnale simplex

Vale quanto detto al paragrafo 4.4 precedente.

4.6 Ripetitori di segnale duplex

Vale quanto detto al paragrafo 4.4 precedente.

4.7 Ripetitori di segnale triplex

Vale quanto detto al paragrafo 4.4 precedente.

4.8 Centri di acquisizione primaria

Su apparecchiature elettroniche, come pulizia di tutte le parti costituenti il centro di acquisizione, compresi elaboratori e periferiche connesse, verifica della piena funzionalità delle parti, compresa esecuzione dei test e di tutte le operazioni necessarie a conseguire la certezza del corretto funzionamento del centro (paragrafo 4.8 e 4.9) o della postazione periferica (paragrafo 4.10); eventuale sostituzione di materiali di consumo prossimi all'esaurimento e di elementi prossimi all'usura, compresi memorie di massa, cavi di collegamento e quanto altro possa produrre un fuori uso del centro; compresi infine controlli ed interventi sulle routine di lavoro e sui sistemi operativi utilizzati.

4.9 Centri di acquisizione secondaria

Vale quanto detto al paragrafo 4.8

4.10 Postazioni di elaborazione e visualizzazione

Vale quanto detto al paragrafo 4.8

ARPA – Servizio Idro-Meteo-Clima
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale

Verbale del 21/01/2010

Premessa

In data 23 dicembre 2009 ARPA-SIMC, con lettera prot. N. PGSIM/2009/1714, ha inviato a CAE S.p.a la richiesta di offerta per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale per il periodo 1/02/2010 – 31/12/2013. Il dettaglio delle operazioni richieste è riportato nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato d'oneri allegati alla lettera sopracitata.

In data 20/01/2010 la ditta Cae ha inviato l'offerta tecnica-economica, recapitata con prot. N. PGSIM/2010/61.

Dal controllo dei documenti amministrativi inviati dalla ditta Cae non risulta presentel' informativa ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni (certificazione antimafia): la ditta stessa si impegna a fare pervenire, a breve, tale documento ad ARPA-SIMC direttamente dalla Prefettura.

In data 21 gennaio 2010 alle ore 10.00 presso la sede di Bologna di ARPA-SIMC si è svolto un incontro per negoziare l'offerta tra:

il Responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di ARPA-SIMC – Dott. Sandro Nanni
 il Direttore Commerciale della Ditta CAE S.p.a. – Ing. Francesco Chierici

Si sono esaminati gli aspetti economici delle varie componenti del servizio offerto.

Sono stati utilizzati:

- l'elenco numerico delle componenti da riportare in manutenzione, dettagliato per quanto riguarda il numero delle stazioni, dei ripetitori, delle centrali di acquisizione e delle postazioni di visualizzazione (allegato A al Disciplinare Tecnico);
- i costi unitari per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria presenti nella Tabella a pagina 6 del preventivo M/0119-955 del 19/01/2010;
- i costi riepilogativi del "Quadro economico complessivo" presenti nella Tabella a pagina 7 del preventivo M/0119-955 del 19/01/2010.

E' stata quindi prodotta la tabella di seguito riportata per riassumere quanto offerto:

	Totale 2010 Euro/anno	Totale 2011 Euro/anno	Totale 2012 Euro/anno	Totale 2013 Euro/anno	Totale contratto Euro
Interventi manutenzione straordinaria (iva esclusa)	670.400,00	713.600,00	756.800,00	800.000,00	2.940.800,00
Interventi manutenzione ordinaria (iva esclusa)	118.600,00	123.490,00	123.490,00	123.490,00	489.070,00
Totale interventi	789.000,00	837.090,00	880.290,00	923.490,00	3.429.870,00

Alla luce dei finanziamenti proposti dalla Regione Emilia Romagna per l'anno 2010 e delle disponibilità del bilancio di Arpa per lo stesso esercizio ARPA SIMC sottopone alla ditta una controproposta avente i seguenti costi:

	Proposta CAE	Controproposta ARPA SIMC
	Totale 2010 Euro/anno	Totale 2010 Euro/anno
Interventi manutenzione straordinaria (iva esclusa)	670.400,00	615.220,00
Interventi manutenzione ordinaria (iva esclusa)	118.600,00	100.000,00
Totale interventi	789.000,00	715.220,00

La ditta Cae, su richiesta del dott. Sandro Nanni, si impegna all'emissione di fatture distinte per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria alle scadenze fissate all'art.13 del Capitolato d'oneri.

Per l'intero periodo contrattuale ARPA SIMC sottopone alla ditta una controproposta avente il seguente quadro complessivo:

	Totale 2010 Euro/anno	Totale 2011 Euro/anno	Totale 2012 Euro/anno	Totale 2013 Euro/anno	Totale contratto Euro
Totale interventi manutenzione ordinaria e straordinaria (iva esclusa)	789.000,00	837.090,00	880.290,00	923.490,00	3.429.870,00
Controproposta SIMC	715.220,00	763.310,00	806.510,00	849.710,00	3.134.750,00
Sconto applicato	73.780,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00	295.120,00

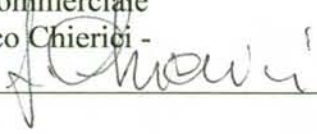
In conclusione, a seguito della trattativa intercorsa tra SIMC e CAE, i costi concordati per la manutenzione della rete regionale idropluviometrica, per il periodo 1/02/2010 – 31/12/2013, sono i seguenti:

	Totale 2010 Euro/anno	Totale 2011 Euro/anno	Totale 2012 Euro/anno	Totale 2013 Euro/anno	Totale contratto
Totale interventi manutenzione ordinaria e straordinaria (iva esclusa)	715.220,00	763.310,00	806.510,00	849.710,00	3.134.750,00

L'incontro è terminato alle ore 11.30.

Bologna, li 21 gennaio 2010

Letto firmato e sottoscritto.

Per CAE S.p.a. Il Direttore Commerciale Ing. Francesco Chierici - 	Per ARPA-SIMC Il Responsabile Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio - Dott. Sandro Nanni - 
---	---

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE

DELL'EMILIA-ROMAGNA

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDROPLUVIOMETRICA REGIONALE.

PERIODO 01.02.2010-31.12.2013

L'anno duemiladieci, il giorno xx del mese di febbraio, presso la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, sita in Bologna, Viale Silvani, 6

TRA

L'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa ER) con sede legale in Bologna, Via Po, 5 (C.F. 04290860370) rappresentata, ai sensi dell'art.5 del vigente Regolamento per il decentramento amministrativo, dal Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dott. Carlo Cacciamani, nato a Ancona il 25 marzo 1958 (di seguito identificato semplicemente come Arpa o come stazione appaltante). Il predetto dott. Carlo Cacciamani dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpa .

E

L'Impresa "CAE SpA", con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) -Via Colunga, 20 (C.F. 01121590374 e P. I.V.A. n. 00533641205) rappresentata dall'ing. Paolo Bernardi, nato a Bologna il 24 ottobre 1945 nella sua qualità di Presidente del consiglio d'amministrazione giusto certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bologna n. CEW/146373/2009/CB00437 del 09.12.2009, agli atti della stazione appaltante. Il predetto Ing. Paolo Bernardi dichiara la propria identità a mezzo del sottonotato documento di riconoscimento: carta

di identità n. AO3358145 rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in data 20/09/2007.

PREMESSO CHE

- l'art. 5 comma 1, lettera t ter, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni assegna ad Arpa il compito di “gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari”;
- la Regione Emilia-Romagna con legge previsionale n.25 del 22/12/2009 ha previsto il finanziamento per l’anno 2010;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 2318 del 28/12/2009, ha stimato per Arpa un finanziamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale per l’anno 2010;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima n. 25 del 28 gennaio 2010 è stata aggiudicata la fornitura in oggetto alla CAE S.p.a. approvando altresì lo schema del contratto da stipulare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa e tutti gli allegati di seguito citati, seppur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

Arpa ER, come sopra rappresentata, affida alla ditta CAE S.p.a. con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga 20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, di seguito per brevità indicata anche come il fornitore o l'impresa, rappresentata ai fini del presente contratto dall'Ing. Paolo Bernardi, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale, periodo 01.02.2010 – 31.12.2013, Il servizio di manutenzione risulta composto da:

1. Servizi di manutenzione ordinaria, da svolgersi nel periodo 01.02.2010 - 31.12.2013;
2. Servizi di manutenzione straordinaria per 156 stazioni modello SPM20, per 23 ripetitori modello SPM20 e per 96 stazioni modello SP200, queste ultime da aggiornare al più recente modello SPM20 nell'arco del periodo 01/02/2010-31/12/2013.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il servizio viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità fissate dalle clausole del presente contratto e dagli atti utilizzati per il conferimento della fornitura. In particolare rivestono rilevanza contrattuale, in via graduata,:

- il capitolato d'oneri e il disciplinare tecnico trasmessi all'impresa e formalmente accettati dal legale rappresentante dell'Impresa in sede di offerta; tali atti sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;

- l'offerta economica del 20 gennaio 2010 (protocollo PGSIM/2010/61) e il verbale di negoziazione tra le parti del 21 gennaio 2010 (protocollo PGSIM/2010/113 del 28/01/2010); tali documenti sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;
- le norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 4

Garanzia

Il fornitore si impegna a prestare il servizio di garanzia secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico.

Articolo 5

Responsabile del servizio

Il fornitore nomina il proprio Responsabile del Servizio nella persona di _____, quale responsabile nei rapporti con Arpa, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, inoltrate al Responsabile del Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al fornitore stesso.

Arpa nomina proprio responsabile per le comunicazioni con il fornitore e la regolare esecuzione del servizio appaltato _____, dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa ER.

Articolo 6

Adempimenti in materia di antimafia

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 Agosto 1994, n.490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da informazioni acquisite da Arpa, rilasciate in data 26/01/2010, prot. N. 319/2010 dalla Questura di Bologna, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 252/1998.

Articolo 7

Penali

In caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, dell'intervento ordinario di manutenzione su chiamata, rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa le penali previste nel Capitolato d'oneri a cui integralmente si rimanda.

Articolo 8

Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura e per l'esecuzione di tutti i servizi e le prestazioni incluse ammonta ad Euro 3.134.750,00 (tremilioncentotrentaquattromilasettecentocinquanta/00)- IVA esclusa e risulta così composto:

- Prezzo complessivo della “manutenzione ordinaria” della rete regionale periodo 01.02.2010 – 31.12.2010 Euro 100.000,00 (centomila/00);
- Prezzo complessivo della “manutenzione straordinaria” della rete regionale periodo 01.02.2010 – 31.12.2010 Euro 615.220,00 (seicentoquindicimila-duecentoventi/00),
- Prezzo complessivo “della manutenzione ordinaria e straordinaria” della rete regionale periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 Euro 763.310,00 (settecentosessantatremilatrecentodieci/00);
- Prezzo complessivo “della manutenzione ordinaria e straordinaria” della rete regionale periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 Euro 806.510,00 (ottocentoseimilacinquecentodieci/00);
- Prezzo complessivo “della manutenzione ordinaria e straordinaria” della rete regionale periodo 01.01.2013 – 31.12.2013 Euro 849.710,00 (ottocentoquarantanovemilasettecentodieci/00).
- I costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00.
- Arpa si riserva la facoltà, sulla base della effettive disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-ER, di conferire completamente, in parte, o di recedere dalla fornitura del servizio di manutenzione per gli anni 2011-2013;
- Arpa si impegna a comunicare al fornitore annualmente l’entità della prestazione richiesta e conseguentemente l’importo del contratto e le eventuali modifiche degli importi sopra indicati.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dell'importo contrattuale dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito all'art. 8 del Capitolato d'oneri. In particolare:

1. le fatture riguardanti la “manutenzione straordinaria della rete regionale periodo 01.02.2010 – 31.12.2013” dovranno essere emesse al termine di ciascun stato di avanzamento lavori, al minimo con cadenza trimestrale posticipate;
2. le fatture riguardanti la “manutenzione ordinaria della rete regionale periodo 01.02.2010 – 31.12.2013” dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipate (nei mesi di marzo/giugno/settembre/dicembre di ogni anno);

Le fatture, riportanti il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate e recapitate ad: Arpa- Emilia-Romagna, Via Po, n.5- CAP 40139 BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370. I pagamenti delle fatture, detratti gli importi delle eventuali penalità nelle quali la Ditta sia incorsa, verranno eseguiti a 90 giorni. Nel caso in cui dal riscontro della fattura da parte dell'ufficio competente venissero rilevate inesattezze di alcuni elementi (es. indirizzo errato, prezzo o quantità errati) il termine di 90 giorni decorrerà dal momento in cui pervenga all'Ufficio Protocollo di Arpa il conseguente documento rettificato. Ai fini del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di due punti.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà so-

spendere la fornitura e la prestazione dei servizi; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. da parte di Arpa.

Articolo 10

Adempimenti in materia di sicurezza .

In applicazione a quanto previsto dal T.U. 81/08 il fornitore ha preso atto degli eventuali rischi presenti nei siti in cui sarà svolta l'attività di manutenzione, delle procedure e degli accorgimenti necessari per evitarli nonché degli obblighi cui è soggetto così come esplicitati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi che, seppur non materialmente allegato, è stato recepito dal fornitore e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per i siti oggetto di manutenzione, il fornitore ha già consegnato ad ARPA il Piano Operativo di Sicurezza allegato quale parte integrante all'offerta Prot. PGSIM/2010/61 del 20 gennaio 2010.

Articolo 11

Garanzia fidejussoria

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il fornitore ha prestato cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, in quanto certificato ISO 9001, mediante polizza assicurativa per l'importo di € 156.737,50 (euro centocinquantaseimilasettecentotrentasette/50). La cauzione cessa di avere effetto a termine del contratto e deve essere svincolata previa autorizzazione del responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio di Arpa-SIMC.

Articolo 12

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e Arpa-ER sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 13

Spese

Sono a carico del fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il presente contratto è inoltre soggetto a registrazione, a carico del fornitore e a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi degli artt.2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto è redatto in tre esemplari originali dei quali uno è consegnato ad Arpa ER e due conservati dal fornitore ai fini dell'eventuale registrazione.

Articolo 14

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti come sopra rappresentate rinviano integralmente a quanto convenuto negli atti per il conferimento della fornitura soprarichiamati. Il contratto, composto di 10 pagine, è letto autonomamente da entrambe le parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Per Arpa ER

Dott. Carlo Cacciamani, Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima

Per CAE S.p.a.

Ing. Paolo Bernardi

Condizioni generali di contratto

Gli articoli: 3 “Norme regolatrici e disciplina applicabile”; 7 “Penali”; 8 “Corrispettivo”; 9 “Fatturazione e pagamenti” e 13 “Spese” del presente contratto si intendono specificatamente approvati ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione

Per Arpa – Servizio Idro-Meteo-Clima

Dott. Carlo Cacciamani

Per CAE S.p.a.

Ing. Paolo Bernardi

N. Proposta: PDTD-2010-39 del 28/01/2010

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata diretta alla ditta CAE S.p.a. di San Lazzaro di Savena (BO) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale. Periodo 01.02.2010 – 31.12.2013

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott ssa Barbara Ramponi, Responsabile Amministrativo di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/01/2010

Il Responsabile Amministrativo
